

DELIBERAZIONE 2 APRILE 2015
142/2015/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA
S.P.A. NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 2 aprile 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: D.lgs. 79/99) e, segnatamente, l'articolo 9, comma 6;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 (di seguito: D.P.R. 730/63) e, segnatamente, l'articolo 3;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999 e, segnatamente, l'articolo 3, comma 4, recante "Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale" (di seguito: D.M. 25 giugno 1999);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 febbraio 2009, recante "Ampliamento dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale" (di seguito: D.M. 27 febbraio 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 dicembre 2010, recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di rapporti intercorrenti fra i gestori delle reti elettriche, le società di distribuzione in concessione, i proprietari di reti private ed i clienti finali collegati a tali reti" (di seguito: D.M. 10 dicembre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, 348/07 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica" (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità ARG/elt 199/11 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e

il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica" (di seguito: TIT 2012-2015);

- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.lgs. 1 giugno 2011, n. 93" (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 214/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com;
- la lettera della Direzione Tariffe dell'Autorità del 5 maggio 2009, prot. Autorità n. 65 del 6 maggio 2009);
- il documento di consultazione dell'Autorità 18 dicembre 2014, 644/2014/R/eel;
- il contratto di compravendita sottoscritto, in data 19 dicembre 2008, tra Enel Distribuzione S.p.a. e Terna S.p.a., avente ad oggetto l'acquisizione da parte di Terna S.p.a. dell'intero capitale sociale di Enel Linee Alta Tensione S.r.l. (di seguito: contratto di compravendita);
- il contratto sottoscritto, in data 20 dicembre 2010, tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. ed Enel Distribuzione S.p.a. per il servizio di couso della rete elettrica di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (di seguito: contratto di couso).

FATTO

1. La società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI o reclamante) ha presentato, con nota del 30 settembre 2014 (prot. Autorità n. 026636 del 30/09/2014), un reclamo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: Enel Distribuzione), in cui contestava la corresponsione, dal 1 gennaio 2012, di un corrispettivo di importo inferiore rispetto a quello dovuto, ai sensi dell'articolo 2 del contratto di couso, per l'utilizzo della rete elettrica di proprietà di RFI;
2. avendo gli Uffici dell'Autorità rilevato la mancanza, tra i documenti allegati al reclamo, della ricevuta attestante l'invio del reclamo stesso al gestore di rete, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Disciplina, è stato quindi chiesto al reclamante di regolarizzare detto reclamo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), della richiamata Disciplina; con nota del 3 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 027263 del 7/10/2014), il reclamante ha dunque proceduto all'invio della richiesta documentazione;

3. con nota del 7 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 027251 del 7/10/2014), l’Autorità ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Disciplina, l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 29 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 030537 del 30/10/2014), Enel Distribuzione ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo, chiedendo l’archiviazione dello stesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della Disciplina, in quanto “*non diretto a dare impulso ad interventi di competenza dell’Autorità*”;
5. con nota del 4 novembre 2014 (prot. Autorità n. 031148 del 5/11/2014), il reclamante ha presentato le proprie repliche alle argomentazioni formulate da Enel Distribuzione con nota del 29 ottobre 2014 ;
6. con nota del 20 novembre 2014 (prot. Autorità n. 033383 del 20/11/2014), l’Autorità ha chiesto alle parti di trasmettere una serie di dati e di informazioni, invitando altresì le parti a partecipare, in data 3 dicembre 2014, ad un incontro tecnico presso la sede di Milano dell’Autorità stessa;
7. con note del 1 dicembre 2014 (prot. Autorità n. 034976 e n. 034906 del 2/12/2014), le parti, rispettivamente, Enel Distribuzione e RFI, hanno inviato i dati e le informazioni richieste;
8. in data 3 dicembre 2014, presso la sede di Milano dell’Autorità, le società interessate dal reclamo sono state audite in contraddittorio dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Disciplina;
9. con nota del 9 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 0725 del 9/01/2015), l’Autorità, stante la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha chiesto al reclamante una proroga di due mesi del termine di conclusione del procedimento di trattazione del reclamo, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della Disciplina;
10. con nota del 16 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 001632 del 19/01/2015), il reclamante ha espresso il consenso alla proroga del suddetto termine; pertanto, con nota del 21 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 0002096 del 21/01/2015), l’Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine di conclusione del procedimento alla data del 1° aprile 2015;
11. la competente Direzione tecnica dell’Autorità - Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione - ha espresso il parere tecnico in ordine alle questioni oggetto del reclamo, come previsto dall’articolo 5, comma 2 lettera a), della Disciplina.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Quadro normativo di riferimento

12. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano disposizioni contenute in atti normativi di varia tipologia, e segnatamente:
 - l’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 730/63, ai sensi del quale “*Compatibilmente con le esigenze del servizio ferroviario, l’Amministrazione delle ferrovie dello*

Stato è tenuta a consentire all'Enel il couso delle linee di trasporto dell'energia non trasferite” alla stessa Enel;

- l'articolo 3, comma 4, del D.M. 25 giugno 1999, ai sensi del quale *“Le reti elettriche di proprietà della Società Ferrovie dello Stato, in ragione della peculiarità della loro configurazione e del servizio svolto, sono considerate alla stregua di reti interne di utenza. La Società per azioni Ferrovie dello Stato e sue aventi causa connettono a tali reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, fissate dalla Società stessa e le deliberazioni emanate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;*
- l'articolo 1 del D.M. 27 febbraio 2009, che ha disposto l’inserimento nella rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN) della porzione di rete di distribuzione in alta tensione derivante dall’acquisizione, da parte di Terna S.p.a., della società ELAT S.r.l. (comma 1), subordinando l’efficacia dell’inserimento stesso al perfezionamento di tale acquisizione (comma 2);
- l'articolo 9, comma 6, del D.lgs. 79/1999, che prevede che l’Autorità stabilisca i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione;
- l'articolo 4, comma 1, del D.M. 10 dicembre 2010, che stabilisce che tutte le reti private sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico;
- l'articolo 5, comma 1, del medesimo D.M. 10 dicembre 2010, che prevede che l’Autorità determini i criteri e le condizioni in base ai quali un gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell’energia elettrica può disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all’obbligo di libero accesso al sistema elettrico, per l’esecuzione di attività legate all’erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l’erogazione del servizio di connessione;
- l'articolo 5, comma 2, del D.M. stesso, che prevede che, l’Autorità, per disciplinare il caso di cui al precedente comma 1, individui altresì i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all’obbligo di libero accesso al sistema e il gestore titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell’energia elettrica;
- l'articolo 14 del TIT 2008-2011, ai sensi del quale ciascuna impresa distributrice che preleva energia elettrica da reti di distribuzione riconosce all’impresa distributrice dalla cui rete l’energia elettrica viene prelevata un corrispettivo composto dalle componenti CTR, CDF e CDE;
- l'articolo 17 del TIT 2012-2015, ai sensi del quale ciascuna impresa distributrice che preleva energia elettrica da reti di distribuzione riconosce all’impresa distributrice dalla cui rete l’energia elettrica viene prelevata i corrispettivi di distribuzione previsti per i clienti finali.

B. Quadro fattuale

13. Dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria risulta il seguente quadro fattuale:
14. in esecuzione del contratto di compravendita stipulato in data 19 dicembre 2008, Enel Distribuzione ha ceduto a Terna S.p.a., con decorrenza dal 1 aprile 2009, l'intero capitale sociale di ELAT S.r.l. che, dalla predetta data, ha assunto la denominazione di TELAT S.r.l. (ora confluita in Terna Rete Italia S.r.l.) e a cui, a far data dal 1 gennaio 2009, Enel Distribuzione medesima aveva conferito il ramo d'azienda costituito dalle linee elettriche in alta tensione (AT) e dai rapporti giuridici ad esso inerenti;
15. con D.M. 27 febbraio 2009, le linee elettriche di cui al precedente alinea sono state inserite nel perimetro di competenza della RTN;
16. in data 20 dicembre 2010, il reclamante ha stipulato con Enel Distribuzione il contratto di couso avente ad oggetto l'utilizzo della rete elettrica di proprietà di RFI per il trasporto di energia elettrica;
17. la rete di proprietà di RFI, oggetto della regolamentazione prevista nel contratto di couso, non è qualificata quale RTN ed è comunque utilizzata, anche indirettamente, da Enel Distribuzione, per le esigenze di connessione della rete di distribuzione dalla medesima gestita (lettera *m*) delle premesse al contratto di couso);
18. ai sensi dell'articolo 2 del contratto di couso, il corrispettivo per il servizio di trasporto svolto dalla rete in alta tensione di RFI è determinato moltiplicando tra loro:
 - a) la componente denominata "CDE", ossia la componente variabile che un distributore riconosce a un altro distributore per l'energia elettrica prelevata dalla rete di quest'ultimo nei casi dei punti di interconnessione in alta tensione, fissata dai provvedimenti dell'Autorità;
 - b) l'energia immessa, anche indirettamente, dalla rete RFI nella rete del distributore;
 - c) un fattore convenzionale "R" di riduzione del corrispettivo per tener conto della porzione della rete di RFI già remunerata come parte della RTN e dei flussi di energia consegnata da RFI alle cabine primarie di Enel Distribuzione; tale coefficiente ha un valore pari a 0,73.
19. Il sopracitato contratto di couso ha efficacia per il periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2011 e, per espressa previsione contrattuale, deve intendersi rinnovato anche per il periodo regolatorio successivo, 2012-2015 (articolo 5, comma 1, del contratto di couso); ciascuna parte ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con comunicazione scritta da inoltrare alla controparte con un preavviso minimo di tre mesi, nei casi in cui: (i) la rete di proprietà RFI venga classificata RTN; ovvero (ii) venga individuato altro soggetto obbligato a stipulare con RFI il contratto di couso; ovvero (iii) venga meno la funzionalità della rete RFI alla trasmissione e distribuzione della energia elettrica (articolo 5, comma 2, del contratto di couso);

20. a far data dal 1 gennaio 2008, RFI ha calcolato il corrispettivo per il servizio di couso, fatturato alla controparte, attribuendo alla componente variabile denominata “CDE” il valore, pari a 0,063 cent€/kWh, di cui all’articolo 14 del TIT 2008-2011;
21. con nota del 7 dicembre 2012 (Enel-DIS-07/12/2012-2158611), Enel Distribuzione ha comunicato a RFI che “*per l’anno 2012, la componente variabile che un Distributore riconosce ad un altro Distributore per l’energia prelevata dalla rete di quest’ultimo, nei casi dei punti di interconnessione di alta tensione, è stato definito dall’AEEG pari a 0,021 cent€/kWh (Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11-TIT; art. 17)*”;
22. con note del 18 dicembre 2012 (RFI-DPR/A0011/P/2012/0008219), del 14 gennaio 2014 (RFI-DPR/A0011/P/2014/0000216) e del 17 luglio 2014 (RFI-DPR/A0011/P/2014/0005735), RFI ha precisato a Enel Distribuzione che la decisione di ridurre l’importo del corrispettivo, utilizzando un parametro differente (“tariffa obbligatoria” per il servizio di distribuzione per le utenze alta tensione pari a 0,021 cent€/kWh) e inferiore di due terzi (2/3) rispetto a quello preso a riferimento all’atto della stipula del contratto di couso, è stata assunta da Enel Distribuzione in modo del tutto arbitrario e unilaterale. Pertanto, RFI ha continuato a fatturare il corrispettivo per il servizio di couso al valore applicato sino al 31 dicembre 2011);
23. con note del 21 luglio 2014 (Enel-DIS-21/07/2014-0649419) e del 26 agosto 2014 (Enel-DIS-26/08/2014-0749046), Enel Distribuzione, in risposta alle sopracitate comunicazioni del 14 gennaio 2014 e del 17 luglio 2014, ha ribadito come, nelle more della definizione della regolazione concernenti le reti private e le relative convenzioni, il corrispettivo relativo al servizio di couso deve essere determinato per gli anni 2012 e 2013, applicando alla componente variabile il valore di 0,021 cent€/kWh di cui all’articolo 17 del TIT 2012-2015;
24. con nota del 3 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 027263 del 7/10/2014), RFI ha chiesto all’Autorità di “*voler definire e comunicare i parametri normativi e tecnico-economici funzionali alla corretta e congrua valorizzazione delle prestazioni rese da RFI a favore di ENEL*”;

C. Argomentazioni di RFI

25. Il reclamante afferma che, sebbene si sia tempestivamente adoperato per individuare il corrispettivo unitario con cui valorizzare, con decorrenza 1 gennaio 2012, il quantitativo di energia vettoriata per conto di Enel Distribuzione, quest’ultima ha tuttavia rifiutato sia di rinegoziare le condizioni contrattuali, sia di interpellare congiuntamente l’Autorità sul tema;
26. in mancanza di un accordo, a partire dal 1 gennaio 2012, RFI ha quindi continuato a fatturare il servizio di couso in base al parametro economico applicato al 31 dicembre 2011 (0,063 cent€/kWh), mentre Enel Distribuzione ha unilateralmente ridotto il corrispettivo alla componente per il servizio di distribuzione di cui alla Tabella 4 del TIT 2012-2015, pari a 0,021 cent€/kWh;

27. RFI ritiene dunque illegittima la condotta di Enel Distribuzione, essendo stato arbitrariamente ridotto il corrispettivo versato da Enel Distribuzione pur a fronte del medesimo servizio prestato e dei medesimi costi sostenuti da RFI.
28. A sostegno della propria posizione, RFI sostiene, poi, che la complessiva rivisitazione del quadro tariffario, ad opera del TIT 2012-2015, non ha riguardato RFI, la quale, a differenza di Enel Distribuzione che ha sensibilmente contratto i costi gestionali per effetto del trasferimento a Terna delle proprie linee di distribuzione in alta tensione, ha invece mantenuto la titolarità dei propri elettrodotti con conseguente invarianza della struttura dei costi.
29. Con il reclamo in oggetto, RFI chiede dunque all’Autorità di voler definire e comunicare i parametri normativi e tecnico-economici funzionali alla corretta e congrua valorizzazione delle prestazioni rese da RFI in favore di Enel Distribuzione.

D. Argomentazioni di Enel Distribuzione

30. Enel Distribuzione ha, in via preliminare, sostenuto che l’utilizzo di reti private, come quella di RFI, da parte dei gestori concessionari e la relativa remunerazione a carico di questi ultimi non sono attualmente disciplinati da deliberazioni dell’Autorità;
31. nelle more della definizione della regolazione delle reti private, Enel Distribuzione ritiene di aver operato nel rispetto degli accordi contrattuali validi fino al 31 dicembre 2015, applicando il parametro tariffario CDE, pari a 0,021 cent€/kWh come da Tabella 4 del TIT 2012-2015;
32. inoltre, Enel Distribuzione sostiene che l’Autorità debba archiviare, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Disciplina, il reclamo *de quo*, in quanto “*non diretto a dare impulso ad interventi di competenza dell’Autorità*”; per altro verso, sottolinea come, con lettera della Direzione Tariffe dell’Autorità ad Enel Distribuzione ed RFI in data 5 maggio 2009, la stessa Autorità abbia, in relazione al tema del couso, ritenuto che tale problematica debba essere rimessa alla contrattazione tra le parti.

E. Valutazione del reclamo

33. In via preliminare, va osservato che l’oggetto su cui verte la presente controversia, inerente il corrispettivo per il servizio di couso degli elettrodotti di RFI da parte di Enel Distribuzione, afferisce ad ambiti di disciplina che non sono completamente rimessi all’autonomia negoziale delle parti. Si tratta, infatti, di questione inerente la disciplina dell’accesso alle reti elettriche da parte di terzi, caratterizzata, sia a livello europeo che nazionale, dall’obbligo legale di contrarre a carico dei titolari delle reti stesse, ovvero, in termini più precisi, dall’obbligo legislativamente imposto di concludere un contratto di accesso e di utilizzo della rete con chiunque ne faccia richiesta, applicando le condizioni determinate dall’Autorità di regolazione settoriale (c.d. “accesso regolato”);

34. nel caso di specie, in effetti, in capo ad RFI sussiste un obbligo di connessione dei terzi alla propria rete, sicché la stipula del contratto di couso non può dirsi espressione della libera volontà contrattuale delle parti, quanto, piuttosto, adempimento di un obbligo legale. In questo senso, così come peraltro avvenuto nella fattispecie in esame, RFI neppure potrebbe cessare di erogare il servizio di trasporto laddove tale attività divenisse non remunerativa. Ad ulteriore ed inequivocabile conferma della sussistenza di siffatto obbligo rileva l'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 730/63, che testualmente dispone: *“Compatibilmente con le esigenze del servizio ferroviario, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è tenuta a consentire all'Enel il couso delle linee di trasporto dell'energia non trasferite”* alla stessa Enel.
35. In questo quadro di ridotta autonomia contrattuale, non può negarsi che l'intervento dell'Autorità di regolazione sia non solo legittimo ma persino dovuto, a maggior ragione nel caso in cui vi sia disaccordo tra le parti. D'altronde, in tal senso depongono chiaramente specifiche previsioni normative, che intestano all'Autorità anche il potere di definire la regolazione economica relativa a reti con obbligo di connessione di terzi. Il riferimento è, in particolare, all'articolo 9, comma 6, del D.lgs. 79/1999, che espressamente attribuisce all'Autorità il potere di stabilire *“i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione”*. Da ultimo, nel senso che le reti della società RFI *“rientrano di diritto nelle reti con obbligo di messa a disposizione”* l'Autorità si è espressa nel documento di consultazione 644/2014/R/eel, evidenziando che tali reti *“possono essere utilizzate dal gestore di rete concessionario per l'erogazione del pubblico servizio senza possibilità di diniego da parte del gestore della rete privata”* (si veda il paragrafo II.3). Ne consegue che *“La definizione dei rapporti intercorrenti tra il proprietario di tali reti e l'impresa distributrice rientrano nella piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 79/99”* (ibidem);
36. che l'Autorità possa definire criteri economici per la remunerazione di reti private è confermato anche dal D.M. 10 dicembre 2010 e, segnatamente, dalle seguenti disposizioni:
- l'articolo 4, comma 1, ai sensi del quale *“Tutte le reti elettriche private, ivi incluse le Reti interne di utenza di cui all'art. 33 della legge n. 99/09, sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico”*;
 - l'articolo 5, comma 1, ai sensi del quale l'Autorità *“determina i criteri e le condizioni in base ai quali un gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica può disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema elettrico, per l'esecuzione di attività legate all'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l'erogazione del servizio di connessione”*;
 - l'articolo 5, comma 2, ai sensi del quale, per disciplinare il caso di cui al precedente comma 1, l'Autorità *“individua altresì i rapporti, ivi incluse le*

condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema e il gestore titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica, con l'obiettivo di garantire condizioni efficienti per l'accesso alla rete pubblica da parte dei soggetti che ne fanno richiesta, siano essi già connessi ad un rete privata ovvero richiedenti una nuova connessione”.

37. Ciò chiarito sul piano della sussistenza del potere dell'Autorità di definire la controversia in esame, la corretta valutazione del reclamo presentato da RFI richiede che lo stesso sia esaminato in riferimento a ciascuno dei profili che lo interessano, e in particolare:
- a) *tecnico-impiantistico*;
 - b) *gestionale e regolatorio*;
 - c) *contrattuale*.
38. Sotto il profilo strettamente *tecnico-impiantistico*:
- i) la rete di RFI è funzionale a consentire la fornitura di energia elettrica alle cabine primarie di Enel Distribuzione;
 - ii) gli impianti di rete di RFI non hanno mutato la loro configurazione, né le loro modalità di gestione, esercizio e manutenzione, a seguito dell'acquisizione della rete in alta tensione di Enel Distribuzione da parte di Terna.
39. Sotto il profilo *gestionale e regolatorio*:
- i) fino al 31 dicembre 2011, il TIT 2008-2011 prevedeva che la remunerazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalle reti di distribuzione avvenisse attraverso due corrispettivi denominati, rispettivamente, CDE (espresso in cent€/kWh) e CDF (espresso in cent€/punto di interconnessione per anno);
 - ii) i predetti corrispettivi erano determinati in considerazione del meccanismo di perequazione dei costi e dei ricavi di distribuzione per gli anni 2008-2011, necessario per tener conto che, pur in presenza di una tariffa unica nazionale, i costi sostenuti dai distributori nello svolgimento della loro attività sono influenzati dalle caratteristiche della clientela e da fattori ambientali al di fuori del controllo delle imprese di distribuzione;
 - iii) dal 1 gennaio 2012, la remunerazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalle reti di distribuzione in alta tensione avviene attraverso l'applicazione di un corrispettivo espresso in cent€/kWh, pari a un terzo (1/3) del CDE di cui al precedente *sub i*), e di un corrispettivo espresso in cent€/punto di interconnessione per anno, tenuto conto del meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
 - iv) pertanto, l'avvenuta riduzione, a un terzo (1/3), della componente espressa in cent€/kWh sconta, da un lato, l'avvenuta modifica della struttura delle reti di distribuzione in alta tensione, dall'altro, il fatto che le imprese distributrici trovano tutela nel predetto meccanismo di perequazione che, tuttavia, non si applica alla rete di RFI.

40. Sotto il profilo *contrattuale*, nel contratto di couso si legge che il corrispettivo di couso è pari alla componente CDE fissata dai provvedimenti dell'Autorità. Non sono presenti clausole che prevedano un automatico aggiornamento dei corrispettivi in presenza di aggiornamenti tariffari approvati dall'Autorità.
41. Per la risoluzione della presente controversia bisogna tener conto che:
- a) il contratto di couso fa riferimento esplicito alla componente tariffaria CDE, pari, al momento della stipula del contratto, a 0,063 cent-€/kWh;
 - b) le modalità di remunerazione del servizio di distribuzione, dal 1° gennaio 2012, sono mutate rispetto al periodo regolatorio precedente, pur rimanendo invariati i principi base della determinazione tariffaria; in particolare, le componenti CDE e CDF sono state eliminate e sostituite dai corrispettivi di cui alla Tabella 4 del TIT 2012-2015;
 - c) per la rete di RFI, diversamente da quanto avviene per le reti di distribuzione, non sono previsti meccanismi di perequazione dei costi e dei ricavi;
42. Alla luce di quanto fin qui esposto, in riferimento all'applicazione della componente della quota energia della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione di cui al TIT in vigore dal 1 gennaio 2012 e pari a 0,021 cent-€/kWh, in luogo della componente CDE di cui all'articolo 14 dell'Allegato A alla deliberazione 348/07 (TIT 2008-2011) e pari a 0,063 cent-€/kWh, si ritiene che il corrispettivo CDE utile alla determinazione del corrispettivo relativo al servizio di couso di cui all'articolo 2 del contratto di couso debba essere quello determinato in occasione della stipula del contratto di couso, pari a 0,063 cent-€/kWh, e valido fino al 31 dicembre 2015

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a.; pertanto si accerta che il corrispettivo effettivamente dovuto da Enel Distribuzione S.p.a. a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., applicato all'energia oggetto del contratto di couso sottoscritto tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Enel Distribuzione S.p.a., nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 è pari a 0,063 cent-€/kWh;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

2 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni